

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO TUTELA PRODUZIONI AGROALIMENTARI n. 12 del 29 ottobre 2013

**Concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata". NATURAVENETA - Società cooperativa agricola con sede legale a Verona (VR). Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 2, comma 2. DGR n. 1330 del 23 luglio 2013.**

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia la concessione d'uso del marchio ""Qualità Verificata"" di cui alla L.R. n. 12/2001 a favore di NATURAVENETA - Società cooperativa agricola con sede legale a Verona (VR). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Domanda di concessione n. 0001/2013/C, prot. n. 410094 del 30/09/2013; Comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 423501 del 07/10/2013; Verbale istruttorio del 15/10/2013.

Il Dirigente

VISTO l'articolo 2, comma 2 della Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce alla Giunta regionale la funzione di disciplinare, con proprio provvedimento, le modalità di concessione in uso del marchio e le modalità di applicazione della sospensione e della revoca nel caso di inadempienze;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 23 luglio 2013, relativa all'approvazione delle Disposizioni sul sistema di qualità "Qualità Verificata" (di seguito: Disposizioni), di cui alla L.R. n. 12/2001, che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata" (di seguito: QV) di cui alla L.R. n. 12/2001;

VISTA la domanda di concessione n. 0001/2013/C, e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi della DGR n. 1330 del 23 luglio 2013 da NATURVENETA - Società cooperativa agricola con sede legale a Verona (VR), per i prodotti indicati in domanda e relativi all'unità tecnico-economica (UTE) di Roveredo di Guà (VR);

DATO ATTO dell'avvenuta verifica dei requisiti di ricevibilità della domanda di concessione e del regolare avvio del procedimento amministrativo con l'invio della comunicazione di cui all'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni (prot. n. 423501 del 07/10/2013);

PRESO ATTO degli impegni assunti da parte del soggetto richiedente con la sottoscrizione della domanda di concessione;

VISTO il verbale istruttorio del 15/10/2013 riguardante la domanda in oggetto, che attesta che l'istruttoria si è regolarmente conclusa con esito positivo;

CONSIDERATO che il soggetto richiedente risulta in possesso dei requisiti di ammissibilità stabiliti dalle Disposizioni per la concessione d'uso del marchio QV, di cui alla L.R. n. 12/2001;

CONSIDERATO che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per concedere l'uso del marchio QV, di cui alla L.R. n. 12/2001, al soggetto richiedente NATURVENETA - Società cooperativa agricola con sede legale a Verona (VR), per i prodotti indicati in domanda e relativi all'unità tecnico-economica (UTE) di Roveredo di Guà (VR);

CONSIDERATO che occorre precisare che l'uso del marchio QV da parte del soggetto richiedente è consentito solo sui prodotti indicati in domanda, in presenza del relativo certificato di conformità e del parere positivo sulle proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV emessi dall'organismo di controllo;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

decreta

1. di concedere l'uso del marchio "Qualità Verificata" a NATURVENETA - Società cooperativa agricola con sede legale a Verona (VR), per i prodotti indicati in domanda e relativi all'unità tecnico-economica (UTE) di Roveredo di Guà (VR);
2. di precisare che l'uso del marchio QV da parte del soggetto richiedente è consentito solo sui prodotti indicati in domanda, in presenza del relativo certificato di conformità e del parere positivo sulle proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV emessi dall'organismo di controllo;
3. di indicare che avverso al presente provvedimento potrà essere opposto, alternativamente, ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine perentorio di 60 e 120 giorni dalla data di notifica o comunicazione in via amministrativa del provvedimento o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Andrea Comacchio